



N. 503 / 2019 Reg. Rep. e

**TRIBUNALE DI TRAPANI**

R.G. 857 / 2018 V.G.

**UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Lo Vasco,

letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, pronuncia il seguente

**DECRETO**

- rilevato che l'odierno consumatore ha chiesto l'omologa di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento;
- rilevato si è costituita l'INPS, opponendosi all'omologa, evidenziando l'inerenza di parte dei crediti vantati a pregressa attività di impresa della proponente;
- considerato, tuttavia, l'attuale status della Impellizzeri e che il professionista che ha provveduto al deposito della relazione, ha reso i chiarimenti come richiesti, approfondendo adeguatamente, con argomentazioni che qui si richiamano, sia la valutazione sul requisito della meritevolezza (ossia l'unico in ordine al quale, a parere della scrivente, la natura del credito pregresso avrebbe oggi potuto incidere), che la fattibilità del piano, considerata la giovane età della proponente e la limitata durata proposta;
- considerato che è indicato anche un terzo garante;
- considerato altresì che il professionista ha dettagliatamente esposto la situazione debitoria, provvedendo alle prescritte verifiche ed alle comunicazioni di legge;
- rilevato che non sono sorte ulteriori contestazioni da parte dei creditori avvisati;
- ritenuto quindi allo stato degli atti di poter condividere le considerazioni dell'attestatore sia in ordine alla fattibilità del piano sia alla meritevolezza del consumatore;

p.q.m.

omologa il Piano del Consumatore come proposto;

Dispone che della presente omologa sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale per gg. 30.

Trapani, 11.4.19

Il Giudice  
Arianna Lo Vasco

**AL TRIBUNALE DI TRAPANI**

**Istanza di ammissione alla procedura di composizione**

**della crisi da Sovraindebitamento**

**art. 6 e seguenti Legge 27.01.2012 N.3**

\*\*\*\*\*

La sottoscritta signora GIUSEPPINA IMPELLIZZERI, nata a ALCAMO (TP) il 13.11.1980 CF: MPLGPP80S53A176W, residente in Alcamo (TP), Contrada Cavaseno (ex Contrada Bosco d'Alcamo) -- consumatore - si trova in una situazione di squilibrio economico e patrimoniale tale da comportare una incapacità di soddisfare le obbligazioni alle loro regolari scadenze;

**Esposizione**

*1. Premessa*

- a) La Sig.ra Giuseppina Impellizzeri risulta nubile ed unico componente del suo nucleo familiare (come evidenziato dal certificato di stato di famiglia ivi Allegato);
- b) La Sig.ra Giuseppina Impellizzeri risulta debitrice nei confronti di INPS della somma residua di Euro 1.600,00 relative a spese di giudizio;
- c) La Sig.ra Giuseppina Impellizzeri risulta debitrice nei confronti di Riscossione Sicilia Spa della somma di Euro 44,753,90;
- d) La Sig.ra Giuseppina Impellizzeri risulta altresì debitrice nei confronti della società Gli Specialisti Diplomatici sri della somma residua di Euro 1.061,90 relative a spese di fornitura legate alla vecchia e cessata attività della ricorrente;

*2. Nomina del Gestore della Crisi*

In data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ L' Organismo di Composizione della Crisi di Trapani ha nominato il dott. Mirko Di Maria Gestore della Crisi ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 (di seguito "Legge sul Sovraindebitamento") incaricato delle comunicazioni all'ente

incaricato della riscossione agli uffici fiscali nonché della Relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente "a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda."

### 3. Piano del Consumatore

Il Piano proposto, tenuto conto dell'importo delle spese di sostentamento familiare mensili e della situazione reddituale attuale del ricorrente, di cui si argomenterà in seguito, prevede di procedere alla soddisfazione dei debiti, in maniera alternativa all'ipotesi liquidatoria poiché l'immobile in parola è l'unico bene intestato al debitore ricorrente e costituisce, fra l'altro, la sua abitazione principale. La proposta prevede la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati mentre dalle banche dati non risultano creditori chirografari. La situazione debitoria è la seguente:

- A. Euro 2.800,00 è il compenso da erogare al nominato Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- B. Euro 900,00 per compenso all'Avv. Stab. Mariano Guzzo per deposito pratica ed assistenza legale in udienza;
- C. Euro 1.600,00 debito residuo per spese di giudizio INPS;
- E. Euro 44.753,90 relativi a debiti con Riscossione Sicilia Spa;
- F. Euro 1.061,90 relativi a debiti con Gli Specialisti Diplomatici Srl;

Occorre evidenziare (come si evince fra l'altro dall'allegata Sentenza Giudiziaria e dal Certificato dei carichi pendenti) che nel 2011 la Sig.ra Giuseppina Impellizzeri è stata vittima di uno spiacevole equivoco giudiziario in cui l'Enel le chiedeva di rimborsare un debito di alcune migliaia di euro a causa di un consumo di luce mai effettuato. Infatti con sentenza del 21 maggio 2015 il Tribunale di Trapani assolve la Sig.ra Giuseppina Impellizzeri per non avere commesso il fatto. Quindi la ricorrente ha ritenuto opportuno non inserire nulla a favore di Enel nella sua posizione debitoria.

La Sig.ra Giuseppina Impellizzeri ha avviato la sua piccola attività commerciale in forma di ditta individuale nel 2002 (commercio al dettaglio di carni) che però ha definitivamente chiuso il 19 aprile 2010. Quindi da sette anni la Sig.ra Impellizzeri non ha più alcuna partita iva ed ha assunto pertanto la qualifica di “consumatore”. A tal fine segnaliamo la sentenza della Suprema Corte del 1 febbraio 2016 n.1869 laddove si afferma che “[...] ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n.3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni di impresa o professionali, [...] invero solo esigendo l'art.6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in esse cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali [...]”.

Invero, nel caso in esame, la Sig.ra Giuseppina Impellizzeri ha cessato qualsiasi tipo di attività commerciale già nel lontano 2010 e i tributi iscritti a ruolo, di cui si darà ampia descrizione in seguito, **risalgono ad alcuni anni prima della cessazione dell'attività.**

### 3.1 Attivo patrimoniale

Immobili	Valore attuale	Valore di realizzo
1) Immobile (per 1/1) sito in Alcamo in Contrada Bosco d'Alcamo	€ 66.950,00	€ 25.608,38
2) Elox (per 1/1) sito in Alcamo in Contrada Bosco d'Alcamo	€ 15.000,00	€ 5.737,50
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ 81.950,00</b>	<b>€ 31.345,88</b>

Il valore attuale di mercato del bene immobile è stato calcolato sulla base di una analisi tesa a verificare i valori OMI della banca dati nel sito dell'Agenzia delle Entrate al fine di avere unvalido parametro valutativo per l'immobile in parola (in allegato)

Ed infine sono stati allegati i valori di immobili comparabili con l'immobile di proprietà della Sig.ra Impellizzeri che si trovano attualmente in vendita all'asta entro un raggio di mille metri dalla residenza del debitore (in allegato).

La proposta complessiva viene presentata in modo alternativo all'ipotesi liquidatoria in quanto l'immobile in oggetto è l'unico immobile posseduto dalla Sig.ra Impellizzeri.

Ma soprattutto va considerato che la proposta alternativa a quella liquidatoria è in linea con gli attuali prezzi di mercato dell'immobile in oggetto. Il valore di Euro 66.950,00 risulta essere infatti congruo sia in relazione alle operazioni di compravendita concluse in quella zona nel corso dell'ultimo anno e per immobili della stessa tipologia e sia dai valori risultanti per quella stessa zona dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre in considerazione dei valori medi delle aste giudiziarie attualmente in essere nella zona di residenza del debitore e dovendo valutare il suddetto immobile non a valore di mercato ma a presunto valore di realizzo liquidatorio, possiamo affermare con una certa tranquillità che l'immobile in parola non verrebbe assegnato prima di due anni e almeno sei tentativi di vendita giudiziaria e in base alla media degli immobili equivalenti attualmente in asta in quella stessa zona, è possibile ipotizzare un valore di realizzo pari ad Euro 31.453,00. Nonostante tale valorizzazione la debitrice ricorrente propone nel presente piano una proposta pari ad euro 34.000,00 ben al di sopra quindi dell'ipotesi liquidatoria

Purtroppo i valori immobiliari sono calati di percentuali a due cifre a partire dal 2007. Nell'attuale congiuntura economica, caratterizzata da una perdurante restrizione del mercato del credito e da un forte calo delle transazioni immobiliari, i tempi di vendita degli immobili si sono enormemente dilatati, così come i valori di realizzo. La difficoltà a far fronte al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui bancari ha indotto le banche a revocare il beneficio del termine nel rimborso dei mutui, causando situazioni tipiche di sovraindebitamento. Il rimborso del debito, sostenibile se rateizzato, diviene impossibile se ne è richiesto il pagamento per l'intero importo, ancorché il valore dell'immobile sul quale grava la garanzia fosse superiore all'importo del debito.

<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>Valore Euro</b>
<b>Mod. 730/2016</b>	€ 5.903,00
<b>Mod. 730/2015</b>	€ 18.497,00
<b>Mod. 730/2014</b>	€ 19.648,00

Il reddito lordo annuo è stato calcolato sulla base dei Modelli 730 degli ultimi tre anni (come da allegati).

Purtroppo a febbraio 2017 il debitore ricorrente ha cessato il suo contratto di lavoratore dipendente ed è questo il motivo per cui la Sig.ra Impellizzeri non è più in grado di rispettare gli impegni finanziari assunti. Proprio per tale motivazione per tutta la durata del piano la rata mensile come di seguito proposta verrà garantita ed erogata dal Sig. Antonino Impellizzeri (genitore del debitore ricorrente). Attualmente la Sig.ra Impellizzeri ha trovato occupazione con un contratto part-time a tempo determinato con una retribuzione pari ad Euro 600,00 netti mensili.

<b>Beni Mobili</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore di realizzo</b>
1) Ford KA - anno 2000 -- targa BJ228ZA	€ 1.000,00	€ 0,00
2) Toyota Yaris - anno 2006 -- targa CY765RB	€ 1.500,00	€ 0,00
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>

La Sig.ra Impellizzeri, per quel che concerne i beni mobili, risulta essere proprietaria di due vecchissime automobili (indicate nella tabella precedente), il cui valore di realizzo è nullo anche in considerazione del fatto che una delle due autovetture è addirittura in disuso mentre l'altra, seppur vecchia, viene utilizzata dalla stessa ricorrente per gli spostamenti verso il posto di lavoro.

### *3.2 Analisi del passivo*

<b>Passivo</b>	<b>Debito residuo Euro</b>
<b>Compenso OCC</b>	€ 2.800,00
<b>Avv. Mariano Guzzo</b>	€ 900,00
<b>Spese di procedura giudiziaria INPS</b>	€ 1.600,00
<b>Riscossione Sicilia Spa</b>	€ 44.753,90
<b>Gli Specialisti Diplomatici Srl</b>	€ 1.061,90
<b>Totale Passivo</b>	<b>€ 51.115,80</b>

I debiti originariamente a carico del ricorrente consistevano esclusivamente nella somma avanzata da Riscossione Sicilia Spa e nei confronti dell'INPS e di un ex fornitore. La restante parte riguarda debiti di natura privilegiata sorti nell'ambito della presente procedura.

### 3.3 Attivo

<b>Attivo</b>	<b>Credito residuo Euro</b>
<b>DA.VI. SRL IN LIQUIDAZIONE</b>	<b>€ 16.203,41</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ 16.203,41</b>

Come si evince dalla tabella precedente la debitrice ricorrente ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma suindicata nei confronti del suo ex datore di lavoro. Il nominato Gestore della Crisi, Dott. Mirko Di Maria, provvederà a chiedere al giudice la cessione del credito direttamente a Riscossione

Sicilia. Se ciò non sarà possibile, in subordine chiederà di "congelare" la somma corrispondente in attesa di recuperare il credito vantato tramite i legali della Sig.ra Impellizzeri.

### 3.3 Tempi e modalità del Piano del Consumatore

Nonostante il ricorrente abbia versato regolarmente e puntualmente fino ad ora, nei confronti di Riscossione Sicilia Spa, è purtroppo giunto il momento in cui non sarà più possibile pagare per i motivi che verranno ampiamente illustrati in seguito.

I dati indicati nelle sottostanti tabelle, su cui è stato costruito il presente piano, sono stati estrapolati dagli esiti delle richieste alla Centrale Rischii ed alle principali banche dati ereditizie (CRIF) ottenuti dal ricorrente ad aprile 2017 e dalla eventuale documentazione (decreti ingiuntivi, atti di pignoramento, iscrizioni ipotecarie ecc.) ricevuta dai creditori. Il tutto è stato messo a disposizione del nominato Gestore della Crisi.

Di seguito vengono elencati nel dettaglio gli importi relativi alla posizione debitoria della Sig.ra Impellizzeri suddivisi nelle diverse classi. Gli importi riportati nelle tabelle sottostanti indicano le somme che si intendono offrire ai creditori con il presente piano.

<b>Creditori Prededucibili 100%</b>	<b>Importo</b>	<b>Privilegio</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Organismo di Composizione della Crisi</b>	€ 2.800,00	Prededucibile	Prededucibilità prevista dalla L.3/2012
<b>Avv. Mariano Guzzo</b>	€ 900,00	Prededucibile	Assistenza legale in udienza
<b>INPS</b>	€ 1.600,00	Prededucibile	Spese di giudizio
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.300,00</b>		

<b>Creditori Privilegiati 100%</b>	<b>Importo</b>	<b>Privilegio</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Riscossione Sicilia Spa</b>	€ 30.049,29	Prededucibile	Ipoteca legale
<b>TOTALE</b>	<b>€ 30.049,29</b>		

<b>Creditori Chirografari 100%</b>	<b>Importo</b>	<b>Privilegio</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Gli Specialisti Diplomatici Srl</b>	€ 1.061,90	Prededucibile	Ipoteca legale
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.061,90</b>		

Quindi, tenuto conto delle sue attuali e future capacità reddituali, lo scrivente propone il soddisfacimento della sua posizione debitoria secondo il seguente schema:



Modalità di rimborso	Valore	Tempistica
Compenso OCC	€ 2.800,00	N.26,50 rate da Euro 105,66 da settembre 2018 a dicembre 2020
Compenso Avv. Mariano Guzzo	€ 900,00	N.26,50 rate da Euro 33,96 da settembre 2018 a dicembre 2020
INPS	€ 1.600,00	N.26,50 rate da Euro 60,36 da settembre 2018 a dicembre 2020
Riscossione Sicilia Spa	€ 14.138,88	N.70,69 rate da Euro 200,00 da gennaio 2021 a dicembre 2025
Gli Specialisti Diplomatici Srl	€ 1.061,90	N.5,31 rate da Euro 200,00 da gennaio 2027 a giugno 2027
<b>Totale proposta complessiva</b>	<b>€ 20.500,78</b>	

Da quanto su esposto, il piano del consumatore consente la **soddisfazione del ceto creditorio prededucibile e privilegiato nella misura del 100%**. Per quanto riguarda i **creditori privilegiati** (ossia Riscossione Sicilia Spa) il debitore ricorrente ha già provveduto a trasmettere al nominato Gestore della Crisi la **Dichiarazione di Adesione alla Definizione Agevolata** per carichi in "Proposte di accordo o Piano del consumatore" ai sensi del D.L. n.193/2016 come modificato dalla Legge n.225/2016. Infatti, il comma 9 bis dell'art. 6 della succitata norma afferma che *"sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3"*.

Il comma 9 ter continua dicendo che *"Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, ~~anche sulciato~~, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore"*. Alla luce di quanto previsto dalla legge e tenuto conto delle sue attuali e future capacità reddituali per le quali si fa espresso richiamo all'art. 53 della Costituzione della Repubblica Italiana, la Sig.ra Impellizzeri propone di soddisfare il ceto creditorio privilegiato con la somma risultante dall'Adesione alla Definizione Agevolata che sarà resa nota dall'Ente della Riscossione solamente entro luglio 2018 e **che da una nostra simulazione è risultata essere pari ad Euro 30.049,29 cedendo a parziale pagamento del suddetto importo l'intero credito nei confronti dell'ex datore di**

**lavoro DA.VI Srl In Liquidazione (di Euro 16.203,41) e pagando ratealmente le restanti somme, soddisfacendo così il creditore Riscossione Sicilia Spa nella misura del 100%. La soddisfazione dell'intero ceto creditorio avverrà in un arco di tempo complessivo di 8 anni e 9 mesi.**

Il debitore, in ogni caso, dichiara fin da adesso che al momento non è in grado di rispettare personalmente gli impegni assunti nel piano. A tal fine è intervenuto un terzo garante, il Sig. Antonino Impellizzeri, genitore del debitore ricorrente, che provvederà al versamento della rata mensile proposta nel presente piano. Contemporaneamente la Sig.ra Giuseppina Impellizzeri sta già provvedendo a cercare un impiego lavorativo che possa permetterle il prima possibile a supportare il genitore nel pagamento della rata se non addirittura a provvedere personalmente.

Il compenso del nominato OCC ("classe sub A" dei creditori privilegiati), in quanto prededucibile, verrà soddisfatto dal ricorrente in maniera prioritaria per il 100% del suo ammontare alle stesse condizioni di rimborso stabilite per l'intera classe dei creditori privilegiati.

#### *4. Le cause dell'indebitamento*

Le cause dell'indebitamento del debitore scrivente risiedono unicamente nella perdita del posto di lavoro. Fino al 2015 la Sig.ra Giuseppina Impellizzeri ha onorato puntualmente gli impegni finanziari presi nei confronti dei creditori. A conferma della sua meritevolezza occorre evidenziare che le rate del mutuo con Banca MPS attualmente in corso sono state tutte pagate puntualmente anche grazie all'aiuto dei genitori. All'estinzione del mutuo mancano solamente quattro rate che verranno saldate per intero come già esposto nel presente piano. Mentre con riferimento al debito tributario verso Riscossione Sicilia Spa pur di mantenere gli impegni assunti la Sig.ra Giuseppina Impellizzeri ha rateizzato almeno due volte il suo debito accollandosi ogni volta nuovi interessi e nuovi aggi per la riscossione. Ma la perdita del posto di lavoro però non le permette più di poter pagare le alte rate del mutuo ipotecario e del debito tributario.

Non da ultimo, occorre altresì evidenziare come, alla luce della recentissima pronuncia della Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 17/11/2016 n° 23397, almeno parte del carico tributario della la Sig.ra Giuseppina Impellizzeri è totalmente prescritto e per le stesse cartelle

potrebbero essere eccepiti, presso le diverse sedi giudiziarie giurisdizionalmente competenti, parecchi vizi di notifica. Purtroppo a causa delle sue difficoltà finanziarie e degli alti costi da anticipare, la Sig.ra Giuseppina Impellizzeri non ha potuto, al momento, ricorrere alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

La cifra offerta in ogni caso, anche in considerazione di quanto già pagato fino ad ora dalla la Sig.ra Giuseppina Impellizzeri, risulta a nostro avviso assolutamente congrua e soddisfa il creditore per il 100% del suo credito.

#### *5. Limitazioni all'accesso del mercato del credito*

Alla luce di tutto quanto in premessa, non si ritiene necessario procedere ad emettere provvedimenti limitativi al mercato del credito. Giova in ogni caso precisare che gli unici debiti in essere al momento della presentazione del presente piano sono quelli stipulati con Banca MPS e Riscossione Sicilia Spa.

#### *6. Spese correnti al mantenimento della famiglia*

L'Allegato bilancio familiare, come scritto in precedenza, contiene l'elenco delle spese necessarie al mantenimento della ricorrente. Ma poiché è il genitore che, almeno inizialmente provvederà a versare le rate mensili stabilite nella presente proposta, abbiamo ritenuto opportuno elencare anche le spese correnti di quest'ultimo.

Il documento si compone di due parti, le spese mensili e quelle annuali. Infatti alcune spese (es. assicurazione auto) si pagano solo una o due volte l'anno e quindi non sono stati considerati nella colonna delle "spese mensili".

#### *8. Pregiudizio dall'avvio di procedure esecutive*

Al fine di non pregiudicare i risultati conseguibili con il presente piano, il sottoscritto Debitore, insiste affinché l'adito Tribunale si compiaccia di disporre che sino al provvedimento definitivo di omologazione vengano bloccate le eventuali azioni esecutive e che non possano essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla presentazione dell'attuale proposta.

### *9. Dichiarazione fattibilità del piano*

Trattandosi:

- a) di un giovane debitore di 37 anni che ha sempre cercato di onorare i suoi impegni, con un patrimonio composto solamente dall'abitazione principale in cui vive;
- b) considerato l'arco temporale previsto per la soddisfazione del debito;
- c) considerato che lo stato di sovraindebitamento è stato causato esclusivamente dalla perdita del lavoro;
- d) considerato che si tratta soprattutto di debiti tributari non più attuali e che hanno causato la perdita dell'equilibrio familiare;

si ritiene il piano del consumatore presentato fattibile secondo ragionevolezza.

### *10. Presupposti per accedere alla procedura ex art. 6 e seguenti Legge 27.01.2012 n.3 (Legge sul Sovraindebitamento)*

Ricorrono i presupposti per accedere alla procedura prevista dall'art. 7 della Legge sul Sovraindebitamento posto che il ricorrente:

- a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge sul Sovraindebitamento;
- b) è un consumatore;
- c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti previsti dalla Legge sul Sovraindebitamento;
- d) non ha posto in essere atti in frode ai creditori;
- e) il Tribunale di Trapani è territorialmente competente.

Alla luce di quanto esposto, la Sig.ra Giuseppina Impellizzeri

**Chiede**

#### **A) Nel merito**

- a) che sia omologato il presente piano del consumatore dello stesso ricorrente;
- b) che vengano bloccate le eventuali azioni esecutive e che non possano essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla presentazione dell'attuale proposta ;
- c) che sia data idonea forma di pubblicità alla domanda e al decreto, fino alla definitività

- del provvedimento di omologazione;
- d) che sia fissato il limite di ciò che occorra al mantenimento della Sig.ra Giuseppina Impellizzeri e della sua famiglia nella misura stabilita dall'Ill.mo Giudice Delegato;
  - e) la trascrizione del decreto nei competenti registri;

Produce i seguenti documenti:

**Richiamati in atto:**


1. Certificato di stato di famiglia
2. Relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi
3. Elenco delle spese correnti al mantenimento della famiglia
4. Mutuo Banca MPS
5. Situazione debitoria con Riscossione Sicilia Spa
6. Visura PRA
7. Carichi pendenti
8. Documenti di identità
9. Dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata (Rottamazione Fiscale)
10. Prospetto INPS garante (genitore)
11. Reddito dei garanti (genitore)
12. Visura camerale
13. Visura catastale
14. Ispezioni ipotecarie
15. Cessazione attività anno 2010

In forza del disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 9 della Legge sul Sovraindebitamento


16. Elenco dei Creditori e dei beni del debitore con indicazione delle somme dovute;
17. Mod. 730/2014;
18. Mod. 730/2015;
19. Mod. 730/2016;
20. Dichiarazione di assenza di atti dispositivi negli ultimi 5 anni;
21. Dichiarazione inesistenza atti impugnati;
22. Dichiarazione rilasciata dalla Sig.ra Giuseppina Impellizzeri

Aleamo, 16/06/2018

Sig.ra Giuseppina Impellizzeri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppina Impellizzeri', written in a cursive style.

Sig. Antonino Impellizzeri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonino Impellizzeri', written in a cursive style.



## TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

**Integrazione alla relazione particolareggiata relativa al piano del consumatore ex art. 6 e 7 L 3/2012**

**Soggetto sovraindebitato: Impellizzeri Giuseppina**

**Rif. ruolo n. 857/2018 VG**

Il sottoscritto dott. Mirko Di Maria (CF: DMRMRK84P11D423B), Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Trapani al n. 411/A, Gestore della Crisi relativamente al ricorso presentato in data 13/04/2017 dalla signora Impellizzeri Giuseppina (CF: MPLGPP80S53A176W), nata il 13/11/1980 ad Alcamo (TP) ed ivi residente in Contrada Cavaseno n. 42, assistita nelle fasi del presente istituto dal legale avv. Mariano Guzzo;

**VISTA** la comunicazione del 01/08/2018 con cui il Giudice ha rilevato che la procedura "prevede una diluizione in un intervallo di tempo ultraquinquennale; rilevato dovere invitare parte istante: a) ad interloquire sull'ammissibilità di tale proposta, che non prevede (trattandosi di piano del consumatore) neppure la valorizzazione di un consenso del ceto creditorio, b) ovvero alla modifica delle avanzate istanze";

**VISTA** la memoria depositata dall'avv. Mariano Guzzo volta a motivare ampiamente l'ammissibilità di un piano del consumatore di durata ultraquinquennale;

**Si osserva quanto segue.**

La ratio della L. 3/2012 va ricercata nella possibilità data al soggetto sovraindebitato di raggiungere il fresh start attraverso l'esdebitazione, consentendogli dunque di poter ricominciare una nuova vita sociale e lavorativa libero dai debiti pendenti.

In tale ottica e nel pieno rispetto del principio di meritevolezza, la ricorrente ha chiesto l'accesso alle procedure di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 dopo aver provato ad estinguere la propria posizione debitoria attraverso altre vie (richiesta rateazione all'agente della riscossione, finanziamento bancario). Tali tentativi non sono andati a buon fine: i finanziamenti non sono stati concessi proprio in virtù della posizione debitoria e la rateazione concessa dall'agente della riscossione è stata sostenibile solo per un periodo limitato di tempo.

In quest'ultimo caso infatti, l'agente della riscossione propone un piano di ammortamento frutto della mera suddivisione del debito residuo in un numero prestabilito di rate. L'importo di ogni singola rata è risultato essere sproporzionato rispetto alle disponibilità liquide della ricorrente e dunque la stessa si è trovata costretta ad interromperlo.





Nella relazione particolareggiata redatta dal sottoscritto e nel piano del consumatore ad essa allegato è stata formulata una proposta realmente sostenibile e costruita con l'intento di ripianare la posizione debitoria della signora Impellizzeri senza alcun tentativo di speculazione.

Nella proposta infatti non è stata chiesta alcuna falciatura del debito residuo, limitandosi invece a chiedere una dilazione nei pagamenti che possa essere realmente sostenibile dalla ricorrente e che le dia dunque la possibilità di onorare le obbligazioni assunte.

Come ampiamente illustrato ai paragrafi 3 e 4 della relazione particolareggiata, il punto di partenza è stato rappresentato dalla quantificazione dell'importo di ogni singola rata, determinata tenendo conto della disponibilità liquida, del reddito mensile e delle spese previste per il sostentamento della signora Impellizzeri Giuseppina e del terzo garante Impellizzeri Antonino. Tale analisi ha restituito come risultato una rata mensile di importo pari ad € 200,00 che risulta essere perfettamente sostenibile dalla signora Impellizzeri Giuseppina, anche alla luce del supporto dato dal terzo garante.

La definizione del piano del consumatore, a questo punto, si è limitata a prevedere pagamenti mensili di pari importo fino ad esaurimento del debito. Alla luce di ciò, considerando che il debito residuo al netto della parte compensata ammonta a € 20.500,78, il numero di rate previste è stato 103, corrispondente a 8 anni e 7 mesi.

A parere dello scrivente, qualsiasi altro metodo di costruzione del piano di rientro avrebbe avuto quale conseguenza la non sostenibilità dello stesso in quanto la cifra massima per cui la ricorrente si può impegnare è pari ad € 200,00.

Alla luce di ciò, qualunque tentativo di ridimensionare il piano ad una durata massima di cinque anni dovrebbe necessariamente prevedere anche un abbattimento delle somme a debito.

In particolare, considerando un arco temporale di 5 anni (60 mesi), l'importo massimo del debito estinguibile sarebbe pari a € 12.000,00 (€ 200 x 60). In questo caso l'eventuale falciatura dovrebbe tenere conto dei debiti prededucibili essendo applicabile ai debiti di rango inferiore mentre le modalità di pagamento rimarrebbero invariate rispetto al piano già presentato.

La durata ultraquinquennale dell'originario piano del consumatore, oltre che supportata da dati prettamente numerici appena sintetizzati, è giustificata anche dalla giovane età della signora Impellizzeri e dalle sue prospettive di lavoro future, oltre che da copiosa giurisprudenza già ampiamente illustrata dall'avv. Guzzo nella memoria depositata.

Castellammare del Golfo, li 16/08/2018



Dott. Mirko Di Maria





TRIBUNALE DI TRAPANI  
PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 6 E 7 DELLA LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3

Nell'interesse della sign.ra dalla signora Impellizzeri Giuseppina (CF: MPLGPP80S53A176W),  
nata il 13/11/1980 ad Alcamo (TP) ed ivi residente in  
Contrada Cavaseno n. 42,  
e , difesa e rappresentata dall'avv. Guzzo Mariano GZZMRN88A09G2730 PEC  
guzzo.mariano@pec.it

PREMESSO

-che giorno 01/08/2018 il giudice con decreto ha rilevato che *"il piano del consumatore prevede una diluizione in un intervallo di tempo ultraquinquennale; rilevato dovere invitare parte istante: a) ad interloquire sull'ammissibilità di tale proposta, che non prevede (trattandosi di piano del consumatore) neppure la valorizzazione di un consenso del ceto creditorio, b) ovvero alla modifica delle avanzate istanze, fissando all'uopo termine di gg. 20"*

Questa difesa in relazione al punto a) e b) osserva quanto segue

1) in merito alla durata ultra quinquennale del piano

Si precisa che nella legge 3/2012 nessun riferimento temporale viene espressamente enunciato o stabilito, sicchè, parte della giurisprudenza ha applicato in via analogica e per quanto compatibile la disciplina del concordato fallimentare. Orbene in tale materia la dottrina e la giurisprudenza prevalente hanno riconosciuto un limite nel periodo di 6 anni, facendo riferimento al limite temporale per le procedure concorsuali previsto dalla c.d. Legge Pinto, così come modificata dal decreto sviluppo del 2012<sup>1</sup>.

Tuttavia altra parte di giurisprudenza partendo dal presupposto che la legge 3/2012 non è contenuta nella legge fallimentare ma la stessa risulta essere la continuazione della legge ( 1/2012 e 2/2012) la quale si occupa proprio dell'usura, hanno cercato di colmare tale lacuna facendo riferimento alla ratio legis della normativa in esame.

Orbene la ratio della normativa in esame è ,infatti, di tipo utilitaristico e non di solidarietà sociale( ratio ben inteso sia dalla legislazione americana la cui normativa sul sovaindebitamento è stata introdotta nel 1978 con US Bankruptcy Code nonché da diversi stati europei già dal 2000) .

A tal proposito la normativa non fa sconti a nessuno poiché, consentendo al soggetto debitore di esdebitarsi e di pagare i propri debiti secondo il suo patrimonio ed il proprio reddito , si consente da un lato ad i creditori di incassare effettivamente quanto dovuto e di quanto potrebbero riscuotere nonché , dall'altro, al debitore non fallibile, di uscire dalla crisi ricollocandosi nella economia "pulita" mettendo da parte il vortice dell'economia sommersa e dell'usura. A tal proposito il giudice potrà valutare l'accogliibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa salva suicidi, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie".

E questa la ratio delle decisioni di diversi tribunali che hanno omologato il piano del consumatore di durata quinquennale che portava una rinegoziazione del debito in 120, 240, 300 rate pari anche a 10,anni di tempo (Per tutte: Tribunale di Catania decreto del 27.04.2016; decreto del 17.05.2016, decreto del 24.05.2016; decreto del 12.07.2016; decreto del 15.09.2016; Tribunale di Cuneo decreto del 03.03.2018 G.D. dott.ssa Natalia Fiorello, Tribunale di Livorno decreto dell'8.11.2017 G.D. dott. Gianmarco Marinai, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ordinanza del 14.02.2017 G.D. Dott.ssa Loredana Ferrara, Tribunale di Napoli ordinanza del 14.11.2017 G.D. dott. Nicola

<sup>1</sup> Tribunale Avezzano 22/10/2014 (in Il Fallimento n. 7/2015 pag. 842 con commento sostanzialmente adesivo di G. Nardecchia): "Il concordato liquidatorio non può avere durata superiore ai 6 anni, in linea con il principio di ragionevole durata del processo"



*Graziano, Tribunale di Napoli ordinanza del 11.01.2018 G.D. dott. Nicola Graziano, Tribunale di Varese ordinanza del 19.07.2016 G.D. dott. Fernando Platania, Tribunale di Pistoia ordinanza del 27.12.2013 G.D. dott.ssa Rosa Salvarolo).*

Questi tribunali hanno ben inteso che la ratio dell'intera legge 3/2012 (iniziando proprio dall'art. 3 poiché i primi due articoli disciplinano l'usura) riguarda proprio una umanizzazione del credito<sup>2</sup>.

Ovvero la componente "Umana" della norma si rinviene nella possibilità di liberare il debitore incolpevole dalla responsabilità patrimoniale eterna ex art. 2740, laddove il merito creditizio ha fallito, consentendogli di accedere nuovamente ai beni di prima necessità; di recuperare la dignità del debitore in quanto uomo<sup>3</sup> titolare di diritti inviolabili: soprattutto nella determinazione dell'armonizzare del peso economico della specifica operazione delle spese familiari del sovraindebitato.

Di diretta discendenza ai doveri di solidarietà familiare e sociale (art. 2 e 29 comma 2 cost, 143 c.c.) l'art.9 co.2 l.3/2012 prevedendo il deposito dell'elenco delle spese familiari dà una priorità alla famiglia rispetto al debito<sup>4</sup>

Orbene nel valutare la mutevolezza oltre la non colpevolezza e gli adeguati strumenti economici e finanziari a cui il debitore avrebbe fatto affidamento per non essere dichiarato colpevole, al giudice si richiede di guardare l'intera vicenda complessiva della persona del debitore del suo contesto sociale e familiare e di ammettere la durata ultraquinquennale.

#### **In subordine**

b) il gestore della crisi nominato formulerà una proposta di durata inferiore (anche di 5 anni) ma avendo il soggetto debitore solo quel patrimonio e reddito per poter soddisfare i creditori, questa dovrà essere accompagnata ad un evidente taglio del debito

IN realtà la durata in 8 anni e 9 mesi data la giovane età del soggetto (del 1980) e dunque la sua fattibilità è stata determinata proprio per tutelare tutti i creditori coinvolti e garantire al primo posto la tutela della vita familiare e della persona del soggetto rispetto al debito

Con osservanza

Avv. Mariano Guzzo

<sup>2</sup> L'espressione si legge in F.Parente, op. cit., p. 733

<sup>3</sup> Cfr.G. Griislop. Cit., p.229

<sup>4</sup> F.Parente,op..cit., p.734

